

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, RUSSO FERDINANDO, DUCE, CHIRIANO, ROJCH, PISANU, VISCARDI, VITO, VOLPONI, RICCI, TORCHIO, GEI, BINETTI, FARACE, MONACI, RIVERA, COSTA SILVIA, TANCREDI, CILIBERTI, PERRONE, ZAMBON, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, LAMORTE, LATTERI, LIA, ZAMPIERI, ZOPPI, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, QUARTA, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SANZA, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, URSO, VAIRO, BIAFORA, CARRUS, MALVESTIO, STEGAGNINI, ZARRO, BIANCHINI, NENNA D'ANTONIO, PUJIA, TASSONE, TARABINI, RADI, MARTUSCELLI, PUMILIA

Presentata il 4 aprile 1990

Delega al Governo per l'emanazione di norme sull'autonomia delle unità scolastiche, sul riordinamento dei distretti e sulla ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente Conferenza nazionale sulla scuola, voluta dal Parlamento, ha evidenziato la presa di coscienza da parte di tutte le espressioni della società civile e scolastica in ordine alle complesse problematiche ed alle notevoli difficoltà in cui versa il sistema formativo.

Contestualmente questo momento di alto valore democratico e partecipativo

ha rappresentato all'attenzione del Paese il grave ritardo del Governo e delle forze politiche nell'assunzione di concrete ed incisive responsabilità in ordine al problema-scuola.

Infatti l'evoluzione in atto della domanda sociale di istruzione pone l'esigenza immediata di profondi mutamenti nel quadro istituzionale del sistema scolastico, che nel suo complesso appare ina-

deguato rispetto ai compiti cui dovrebbe assolvere in una fase di profonde trasformazioni della cultura e dell'economia del Paese nella prospettiva dell'unione europea.

E mentre il dibattito sul carattere formativo dello « strumento scuola » appare ancora denso di interrogativi e di incertezze, nonostante le estenuanti analisi sulle disfunzioni, innovazioni didattiche ed organizzative continuano ad essere adottate mediante provvedimenti allo stesso tempo urgenti e provvisori, in assenza di un disegno complessivo.

Inoltre, l'assenza di un quadro politico in grado di tradurre in provvedimenti legislativi le esigenze di rinnovamento poste dalla « scuola reale », ha determinato una progressiva ed abnorme espansione del fenomeno della sperimentazione.

Si è così verificato uno snaturamento sostanziale del ruolo di questo istituto, che di fatto si è trasformato da strumento di ricerca educativa, quale avrebbe dovuto essere nella prospettiva del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in strumento di innovazione.

D'altra parte l'espansione del processo di modifica, in via sperimentale, degli ordinamenti, al quale va, comunque, riconosciuto l'indiscusso merito di aver dato una risposta positiva alla richiesta diffusa di innovazione, ha tuttavia comportato implicazioni problematiche sia sul piano formativo e didattico che su quello amministrativo ed organizzativo.

Infatti l'amministrazione, alla quale è stato attribuito in tal modo un difficile ruolo suppletivo del legislatore, ha gestito con crescente difficoltà, sia sul piano dei controlli che su quello delle verifiche relative ai contenuti ed ai risultati, una sperimentazione così ampia ed articolata, con l'ovvia conseguenza di una grave frantumazione del sistema formativo.

Le considerazioni che precedono evidenziano la necessità e l'urgenza di abbandonare il terreno della « riforma con

il contagocce » poggiata su iniziative episodiche e contraddittorie senza precisi punti di riferimento, per orientarla invece verso obiettivi chiari, puntuali ed omogenei.

D'altra parte la Conferenza nazionale sulla scuola, che ha costituito un avvenimento inedito nella storia del nostro Paese, va letta in senso costruttivo attraverso le apprezzabili indicazioni propositive che da essa sono scaturite e che tuttavia sono destinate a restare semplici affermazioni di principio se non riusciranno a tradursi in consequenziali scelte operative.

Il provvedimento legislativo che si propone è finalizzato appunto a dare risposte concrete alle attese delle diverse componenti della « scuola reale », attraverso un progetto complessivo concernente la riorganizzazione generale del sistema scolastico.

Va preliminarmente precisato che la normativa proposta contiene i principi generali e i criteri direttivi per l'attuazione della delega conferita al Governo ai fini dell'emanazione della legislazione ordinaria, alla quale competerà la disciplina di dettaglio.

Dal punto di vista strutturale essa consta di quattro capi, dei quali il primo contiene la delega espressa al Governo per l'emanazione di norme, il secondo contiene norme sull'autonomia delle unità scolastiche, il terzo è dedicato al riordinamento dei distretti scolastici ed il quarto detta disposizioni in ordine alla ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Passando ora alla illustrazione delle scelte compiute nella indicazione dei principi generali posti a fondamento del nuovo quadro istituzionale, si rileva che il provvedimento normativo individua nel nuovo modello di unità scolastica « autonoma » la struttura portante della riforma e la colloca nel quadro più ampio dell'organismo distrettuale, completamente ridefinito dal punto di vista strutturale e funzionale.

Infatti il conferimento della personalità giuridica ed il potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alle singole unità scolastiche rappresenta la *condicio sine qua non* per una effettiva realizzazione del decentramento decisionale e costituisce un'autentica « rivoluzione copernicana » dell'ordinamento attuale, fatto di rigidità normative e dominato da un centralismo burocratico esasperante.

Questa formula giuridica della scuola è, pertanto, pienamente finalizzata agli obiettivi che essa è chiamata a svolgere in relazione alle nuove esigenze poste dalle profonde innovazioni avvenute nel contesto socio-culturale e in particolare nel campo delle professioni.

Oltre alla formazione curriculare ed extracurriculare dei giovani, fanno capo all'unità scolastica servizi per l'educazione permanente e ricorrente, servizi dell'orientamento e della preparazione professionale, servizi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali.

Sicché ne risulta una struttura propositiva idonea ad essere centro di stimoli culturali di ampio respiro, momento strumentale di un rapporto interattivo con il mondo della produzione, con le realtà culturali, economiche e professionali presenti sul territorio.

Anche l'autonomia didattica e formativa assume una nuova valenza, potendo l'unità scolastica adottare, nel rispetto della programmazione nazionale, opportuni adattamenti dei piani di studio alle specifiche esigenze della realtà socio-economica del territorio, anche mediante l'inserimento di attività aggiuntive per corrispondere flessibilmente alla domanda di formazione emergente dal contesto sociale.

Tali fattori innovativi comportano consequenzialmente una modifica sostanziale del ruolo e delle responsabilità del capo d'istituto, al quale compete lo svolgimento di funzioni sempre più complesse di ordine pedagogico-didattico, giuridico-amministrativo ed organizzativo-gestionale per dirigere l'istituzione scolastica.

Appare, pertanto, indispensabile la ridefinizione del « ruolo » e dello *status* del capo d'istituto che, alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, si pone in effetti come l'artefice della complessa opera di mediazione culturale, educativa e formativa che la scuola è chiamata ad operare nei confronti della società in generale e, in particolare, del contesto sociale con il quale direttamente interagisce.

Il provvedimento normativo che si propone delinea la figura « atipica » del dirigente scolastico, nel quale si compendiano sia le prerogative della docenza per quanto concerne la sfera didattico-educativa che quelle proprie della dirigenza statale, definendo il nuovo profilo della funzione dirigenziale scolastica come azione diretta alla promozione, alla direzione ed al coordinamento di tutte le attività proprie dell'unità scolastica per il raggiungimento dell'obiettivo finale di interesse pubblico in termini di produttività nell'erogazione del servizio istruzione.

In particolare il dirigente scolastico appare come l'organo che determina, d'intesa con il collegio dei docenti e con il consiglio d'istituto secondo le rispettive competenze, l'indirizzo politico della scuola, curando i rapporti con le altre unità scolastiche, con il mondo della produzione, con gli enti locali, con le università, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica.

In relazione alla specificità della funzione, l'accesso alla carriera dirigenziale scolastica viene riservato al personale docente in possesso di un congruo numero di anni di servizio di ruolo e di una pregressa esperienza di vicedirezione dell'unità scolastica.

In questo processo di trasformazione del sistema formativo, la proposta di legge mira ad attribuire nuovi poteri agli organi collegiali della scuola; in particolare risalta la centralità del collegio dei docenti nello stabilire il piano programmatico delle attività curricolari ed extracurricolari, sia sotto il profilo didattico-formativo, sia sotto il profilo delle connessioni fra didattica ed organizzazione.

Anche al consiglio d'istituto vengono attribuiti dalla normativa proposta rilevanti poteri decisionali, quali le delibere per la stipula di contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività inerenti ai compiti istituzionali dell'unità scolastica, ai fini dell'acquisizione di collaborazioni qualificate da specifiche competenze culturali e scientifiche.

La ridefinizione dell'autonomia scolastica non può non trovare riscontro nelle diverse articolazioni che compongono il complesso sistema della scuola, attraverso interventi di razionalizzazione dell'esistente.

Il provvedimento legislativo proposto si fa interprete, appunto, della necessità di collocare la nuova autonomia delle singole unità scolastiche nella struttura distrettuale potenziata e rinnovata.

Sostanzialmente si tratta di dare più incisivo sviluppo ai distretti scolastici, superando i limiti e le lacune che l'esperienza sinora svolta ha evidenziato propri della normativa del 1974. In questa prospettiva il provvedimento che si propone mira ad attribuire nuovi poteri ai distretti mediante una più ampia autonomia, che costituisce il momento strumentale di un rapporto interattivo con le realtà culturali, economiche e professionali presenti nel territorio.

Ne deriva una nuova struttura a livello periferico, sganciata dal modello burocratico tradizionale, ma anche notevolmente diversa dalla configurazione attuale, finalizzata ad individuare e selezionare le istanze espresse della collettività nel territorio per l'attuazione delle scelte operative concrete di competenza del distretto e per l'elaborazione del « programma » indirizzato agli organi centrali e periferici della pubblica istruzione.

Per il perseguimento di tali obiettivi viene attribuita al distretto la personalità giuridica e la più ampia autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.

Pertanto, anche se i concetti amministrativi tradizionali sono inadatti ad interpretare realtà nuove come quella della struttura distrettuale nella configurazione

della normativa proposta, sembra che la soluzione adottata dalla proposta di legge sia quella di considerarli come enti portatori anche di interessi propri, seppure funzionali a quelli dello Stato.

Tale costruzione giuridica costituisce infatti la premessa indispensabile per configurare i distretti come strutture flessibili rispetto agli obiettivi concreti che di volta in volta si propongono di perseguire, non ancorate rigidamente ad un'impostazione amministrativa burocratica.

Soltanto in quest'ottica è possibile attribuire ad ogni singolo distretto scolastico la scelta effettiva degli obiettivi su cui intervenire e la scelta degli strumenti più funzionali al perseguimento degli obiettivi stessi.

È ovvio che le nuove capacità di iniziativa del distretto scolastico debbano trovare riscontro nella disponibilità finanziaria; alle norme delegate viene demandata la previsione delle diverse forme di finanziamento di questi organismi, mentre il proposto provvedimento legislativo delegante dispone che il contributo statale corrisponda al 10 per cento di tutte le imposte che a qualsiasi titolo vengono pagate sugli immobili compresi nell'ambito della circoscrizione distrettuale.

Anche il sistema dei controlli previsto dalla normativa che si propone si inquadra sintonicamente nel modello organizzativo-strutturale del distretto precedentemente esposto.

Infatti la generica potestà di vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sui distretti scolastici prevista nella proposta di legge, in mancanza di ogni ulteriore espressa attribuzione di poteri, comprende soltanto il potere di valutare in sede di controllo la conformità, sotto il profilo della legittimità, dell'attività dell'ente agli obiettivi assegnati dall'ordinamento, mentre non consente all'amministrazione un'interferenza nel merito delle scelte adottate dal distretto per il perseguimento di tali obiettivi.

Pertanto non viene prevista l'approvazione del bilancio preventivo dell'ente da parte del Ministero della pubblica istru-

zione, essendo negata all'amministrazione la possibilità di incidere nelle scelte di merito adottate dal distretto, ma soltanto l'approvazione del conto consuntivo.

La maggiore autonomia nell'impostazione dei singoli bilanci dei distretti è mirata a privilegiare il profilo delle risultanze della gestione finanziaria su quello della mera ripartizione formale delle varie entrate e uscite.

La normativa proposta prevede, quali organi del distretto, l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e il presidente. Quest'ultimo viene designato dal Ministro della pubblica istruzione fra i dirigenti scolastici iscritti in un albo speciale istituito presso il Ministero, e rappresenta il distretto, curando i rapporti con tutti gli enti locali e gli organi statali per i problemi comuni.

Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo del distretto ed è composto da rappresentanti del personale dirigente, docente e non docente delle unità scolastiche, nonché da rappresentanti dei genitori degli alunni, del mondo della produzione e dei comuni compresi nel territorio distrettuale.

Tale organo gestisce i fondi per il funzionamento del distretto, ripartisce gli stanziamenti fra le singole unità scolastiche, esercitando anche il controllo sulla rispondenza della spesa alle attività programmate dalla stessa, ed adotta ogni delibera necessaria allo svolgimento delle attribuzioni dell'ente.

Svolge inoltre un'attività di programmazione delle attività da svolgere nel territorio distrettuale, tenendo conto degli indirizzi programmatici generali di politica scolastica nel territorio elaborati dall'assemblea generale nonché delle iniziative e dei progetti delle singole unità scolastiche.

In proposito si rileva che la proposta di legge non ha ritenuto di eliminare « le direttive generali » che il Ministro della pubblica istruzione impartisce in vista dell'elaborazione del programma, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in relazione

alla programmazione del consiglio scolastico distrettuale.

Si ritiene infatti che le « direttive generali » non siano assolutamente riduttive delle competenze dei distretti, ma assolvano ad una funzione fondamentale, e precisamente quella di stabilire, nelle linee generali, gli obiettivi fondamentali, il programma di massima e la scala delle priorità che devono essere tenuti presenti dagli organi distrettuali nella concreta elaborazione dei loro programmi.

In primo luogo una programmazione scolastica su base distrettuale non può raggiungere alcun risultato se non è articolata su una programmazione generale; in secondo luogo l'autonomia giuridico-amministrativa e gestionale dei distretti scolastici non esclude, ma postula e richiede il rafforzamento del potere di indirizzo e di controllo da parte dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Altrimenti l'autonomia sfocerebbe in autarchia istituzionale e lo spirito di emulazione e di sana concorrenzialità tra i vari distretti rischierebbe di trasformarsi in conflittualità.

L'assemblea generale, composta per i tre quinti dal personale delle unità scolastiche e per i due quinti dalle realtà politiche, sociali e culturali del territorio, svolge la funzione di determinare gli indirizzi programmatici generali di politica scolastica nel territorio.

L'assemblea generale elegge nel suo seno i componenti delle commissioni settoriali, istituite dal consiglio di amministrazione.

Tali commissioni, coordinate da un membro del consiglio di amministrazione, si configurano in sostanza come le articolazioni strutturali operative del distretto attraverso le quali si realizzano concretamente le diverse attività programmate dal consiglio di amministrazione.

Il profondo riordinamento dei distretti scolastici e la forte valenza gestionale di tali enti presuppongono necessariamente la previsione di una dotazione organica propria di tali organismi.

Il personale dei distretti scolastici può essere reclutato mediante le procedure

concorsuali previste dalla normativa vigente o mediante assegnazione di personale per trasferimento.

Al fine di realizzare la rilevazione ed il coordinamento delle problematiche di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema scolastico nel comprensorio distrettuale, viene istituito il collegio dei dirigenti delle unità scolastiche, che si configura come l'organo propositivo e consultivo del distretto.

Alla conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei distretti vengono invece demandati dal provvedimento legislativo proposto i compiti di collaborazione e di coordinamento dei distretti in ambito regionale.

La riorganizzazione complessiva del sistema scolastico portata avanti dal provvedimento legislativo postula necessariamente inoltre la ristrutturazione dell'apparato amministrativo della pubblica istruzione.

Infatti non sembra superfluo evidenziare che la denominazione di « sistema », adoperata nella precedente esposizione, viene usata proprio nella sua accezione scientifica, in quanto ritenuta particolarmente idonea alla descrizione e allo studio analitico dell'amministrazione scolastica.

Si osserva che nell'Amministrazione della pubblica istruzione si possono rinvenire tutti gli elementi di base e le caratteristiche di un sistema aperto: e cioè la pluralità di elementi componenti, l'esistenza di interrelazioni fra di essi, lo stato finale a cui il sistema tende (o meglio l'obiettivo) e i rapporti con l'esterno.

Ne consegue, come corollario, che si possono applicare a tale amministrazione i principi propri dei sistemi aperti, in particolare quello del funzionamento del sistema a seguito di impulsi esterni e con carattere di ciclicità dell'azione.

In altre parole il sistema amministrativo scolastico funziona sulla base degli stimoli esterni (bisogni pubblici da soddisfare posti dalla collettività attraverso la mediazione della classe politica) e produce delle risposte (servizi resi alla collettività, in correlazione alle attese emerse in precedenza nella società stessa).

Se è vero, come è vero, che l'amministrazione scolastica è lo strumento di trasformazione tra le indicazioni della classe politica e i servizi resi alla cittadinanza, ne deriva che le prestazioni veramente richieste sono i servizi formativi resi e non gli atti amministrativi attraverso i quali i servizi stessi si realizzano. In effetti il compito fondamentale del funzionario amministrativo della pubblica istruzione non è tanto quello di interpretare leggi ed emanare atti amministrativi quanto quello di organizzare e produrre il servizio istruzione, rispetto al quale l'attività giuridico-amministrativa assume valore strumentale.

Le considerazioni esposte in precedenza evidenziano, pertanto, che la realtà dell'amministrazione della pubblica istruzione è complessa e, per molti aspetti, atipica rispetto a tutte le altre amministrazioni, per cui il processo innovativo non può essere attuato agendo soltanto sui singoli elementi, se contestualmente non viene ridefinito e rifinalizzato l'apparato burocratico.

È noto, viceversa, come le innovazioni — peraltro non prive di incoerenze — attivate dal legislatore a livello di strutture formative e delle loro attività non abbiano trovato corrispondenza in un contestuale processo riformistico dell'apparato amministrativo, comportando disfunzioni sempre crescenti sia nell'amministrazione centrale che nell'amministrazione periferica della pubblica istruzione.

L'emergere di problematiche omogenee per cicli di istruzione ha reso obsoleta la configurazione strutturale e funzionale di quelle direzioni generali, la cui competenza è correlata non già a tali cicli, bensì a singoli ordini di scuola; in mancanza di un adeguamento della legislazione all'evoluzione delle esigenze funzionali, si è determinato il ricorso a rimedi organizzativi che, oltre a sovrapporsi in maniera disorganica alle strutture previste dalla legislazione vigente, lasciano giuridicamente indeterminato l'ambito delle responsabilità amministrative che a tali uffici sarebbero da connettere.

D'altra parte il massiccio decentramento di competenze dall'amministrazione centrale a quella periferica è venuto a gravare su una struttura immutata degli uffici periferici, mancanti di adeguate previsioni per la copertura organizzativa dei nuovi carichi di lavoro.

Quanto sopra esposto evidenzia l'urgenza di porre rimedio alla gravissima crisi funzionale dell'amministrazione scolastica attraverso una revisione complessiva del suo modello strutturale, finalizzata alle competenze gestionali-amministrative della nuova scuola.

Il progetto-scuola portato avanti dalla normativa proposta risolve preliminarmente il problema delle finalità dell'apparato centrale, cui vengono demandate funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo, stabilendo correlativamente la rideterminazione delle direzioni generali, degli ispettorati e dei servizi operanti allo stato attuale. In particolare, nell'ambito delle strutture centrali viene prevista la creazione di due specifiche direzioni generali, per le tematiche concernenti l'istruzione artistica ed i problemi giovanili connessi con il tempo libero e le attività sportive.

Inoltre, per corrispondere alle nuove esigenze già emerse a seguito del distacco dell'istruzione universitaria nonché a quelle che emergeranno con l'appuntamento europeo del 1992, viene prevista a livello centrale l'istituzione di due dipartimenti.

Al primo, denominato dipartimento per la programmazione formativa delle professionalità per il mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario vengono demandati dalla proposta di legge funzioni di osservatorio delle professioni in via di sviluppo sul mercato del lavoro nazionale, comunitario ed extracomunitario, nonché compiti di studio e di ricerca per l'adeguamento dei percorsi formativi alle nuove esigenze indotte dall'evoluzione sociale ed economica.

Il secondo, denominato dipartimento per la programmazione educativa e per la formazione dei docenti, svolge compiti di studio e di ricerca per il rinnovamento

culturale e metodologico degli itinerari educativi e formativi e si occupa della materia relativa alla formazione dei docenti.

Alle direzioni generali istituite a livello centrale, ai due dipartimenti menzionati in precedenza e ai restanti servizi centrali devono essere preposti dirigenti generali di livello « A ».

Il provvedimento normativo proposto prevede inoltre in ogni capoluogo di regione l'istituzione di direzioni regionali scolastiche, alle quali vengono attribuite le competenze dei provveditorati agli studi, opportunamente ridefinite, oltre alle funzioni delle attuali sovrintendenze scolastiche, che conseguentemente vengono soppresse.

Alle direzioni generali scolastiche dei capoluoghi sovrappopolati vengono assegnati dirigenti generali di livello « B », mentre a tutte le altre direzioni regionali scolastiche sono preposti dirigenti generali di livello « C ».

Per quanto concerne il riordinamento degli uffici scolastici provinciali, il provvedimento normativo prevede che le disposizioni delegate ne rideterminino le competenze, al fine di realizzare a livello provinciale le funzioni di indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione dei risultati gestionali del sistema scolastico nel territorio.

In particolare si rileva la competenza dei provveditorati agli studi in merito al controllo successivo di legittimità sulla gestione finanziaria e contabile delle unità scolastiche, da esercitarsi anche mediante controlli a campione, e la correlativa abrogazione delle attuali disposizioni riguardanti l'istituto dei revisori dei conti.

D'altra parte l'eliminazione dei revisori dei conti sembra rivestire un particolare profilo di opportunità sia sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica che sotto quello della maggiore efficienza della gestione amministrativa. Infatti, relativamente a quest'ultimo punto, si osserva che, calcolando in tremila gli attuali istituti dotati di personalità giuridica ed ipotizzando che l'attività di con-

trollo comporti di media l'assenza dei funzionari revisori dai propri uffici per soli tre giorni tre volte l'anno, si può facilmente pervenire al risultato di 27.000 giornate lavorative sottratte alla gestione amministrativa della pubblica istruzione, senza considerare l'analogo problema per il Ministero del tesoro.

Nel quadro della riqualificazione del rapporto scuola-amministrazione, reso necessario dalle profonde innovazioni dei modelli giuridico-istituzionali del sistema, il provvedimento legislativo proposto prevede l'omogeneizzazione della disciplina relativa al personale appartenente alla scuola con quella relativa al personale assegnato all'organizzazione amministrativa.

Pertanto, attesa la specificità e l'atipicità delle funzioni di tutti gli operatori preposti all'erogazione del servizio istruzione, la proposta di legge prevede la costituzione di un comparto unico di con-

trattazione collettiva comprendente sia il personale della scuola che il personale dell'amministrazione scolastica.

Infatti se è vero, come è vero, che la struttura rappresenta il tessuto connettivo che racchiude i vari elementi del sistema, rendendo possibile il loro combinarsi secondo una logica univoca, come può essere funzionale al servizio istruzione l'appartenenza del personale (uno degli elementi costitutivi del sistema) a due comparti differenti, con tutte le implicazioni che ne conseguono?

Conseguenzialmente alla istituzione del comparto unico, il provvedimento legislativo prevede il riordinamento della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, che viene costituito, per la metà, dai rappresentanti del personale appartenente all'area amministrativa, per l'altra metà, dai rappresentanti del personale appartenente all'area educativa.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina concernente il conferimento della personalità giuridica e l'attribuzione della più ampia autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, finanziaria, e contabile a tutte le istituzioni scolastiche;

b) per la conseguente revisione delle attribuzioni e del funzionamento degli organi collegiali operanti nelle unità scolastiche nonché per la ridefinizione dello stato giuridico dei capi d'istituto in correlazione al rafforzamento e al potenziamento dell'autonomia delle scuole;

c) per il riordino dei distretti scolastici, che si configurano come le strutture verticali di indirizzo programmatico, di coordinamento e di raccordo dei servizi educativi e formativi forniti dalle singole unità scolastiche;

d) per la ristrutturazione dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

e) per la omogeneizzazione della disciplina concernente il personale della scuola e il personale dell'amministrazione scolastica nonché la conseguenziale costituzione di un unico comparto comprendente entrambe le predette categorie.

CAPO II.

AUTONOMIA
DELLE UNITÀ SCOLASTICHE

ART. 2.

1. Il conferimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado saranno finalizzati a realizzare il necessario raccordo fra scuola e società, sia sul piano educativo che sul piano propriamente formativo, in relazione alle nuove esigenze indotte dall'evoluzione sociale, economica e tecnologica.

2. Le unità scolastiche svolgeranno funzioni didattiche e formative, nel rispetto dei principi di autonomia indicati dalle norme delegate e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro.

3. Le unità scolastiche provvederanno all'organizzazione dei servizi di istruzione curricolari ed extracurricolari; forniranno altresì i servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti portatori di *handicap*, i servizi per il recupero dei tossicodipendenti e per la prevenzione delle tossicodipendenze, i servizi per l'orientamento scolastico e professionale, per l'educazione permanente e per le attività di tempo libero, nonché ogni altro servizio relativo ad attività educative e formative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza.

ART. 3.

1. I decreti delegati stabiliranno le diverse forme di finanziamento delle unità scolastiche, prevedendo che la misura del contributo dello Stato venga determinata annualmente dal consiglio di amministrazione del distretto scolastico sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Le unità scolastiche avranno facoltà di stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo, sulla base delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali.

3. Alle unità scolastiche saranno devolute tutte le competenze relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale ad esse assegnato, sia docente che amministrativo, tecnico ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo, compreso quello assunto sulla base di convenzioni per lo svolgimento di particolari attività, con esclusione dei provvedimenti relativi al reclutamento e ai trasferimenti del personale di ruolo che la normativa delegata demanderà agli altri organi distrettuali, provinciali e regionali.

4. Le unità scolastiche avranno facoltà di adottare opportuni adeguamenti dei programmi scolastici nazionali alle peculiari esigenze della realtà socio-economica del territorio.

5. Le discipline determinate dai piani di studio nazionali potranno essere modificate nei programmi e negli orari di svolgimento.

6. I decreti delegati stabiliranno il limite minimo e massimo di riduzione o di ampliamento dell'orario complessivo nonché la percentuale di aumento relativa all'inserimento di nuove discipline. In relazione alle esigenze determinate dalla disciplina di cui ai commi precedenti, dovrà essere prevista anche la possibilità di riduzione della singola ora di lezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 45 minuti.

7. Ciascuna unità scolastica sarà fornita di una propria dotazione organica di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

8. Le dotazioni organiche saranno determinate in relazione alle necessità derivanti dalle attività curricolari e dalle attività extracurricolari delle singole unità scolastiche.

9. La normativa delegata stabilirà i criteri per la determinazione degli organici delle unità scolastiche che, al fine di garantire la stabilità del personale e la continuità del processo educativo, avranno validità quinquennale.

ART. 4.

1. Nel quadro del nuovo assetto giuridico-istituzionale della scuola delineato dalla presente legge, le norme delegate dovranno ridefinire il ruolo e lo stato dirigenziale dei capi d'istituto, tenendo conto delle complesse funzioni di ordine didattico, amministrativo, organizzativo, gestionale e manageriale che essi dovranno svolgere.

2. Lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 dovrà stabilire:

a) le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione dirigente della scuola, intesa come promozione, direzione e coordinamento di tutte le attività svolte nell'ambito dell'unità scolastica. Nelle attribuzioni del dirigente scolastico dovrà essere contemplata la presidenza del consiglio d'istituto;

b) le modalità di inquadramento nel nuovo stato giuridico del personale in servizio alla data di entrata in vigore delle norme delegate;

c) le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi:

1) l'accesso alla carriera dirigenziale avverrà mediante concorso per titoli ed esami;

2) il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e dell'attitudine all'esercizio della funzione dirigenziale della scuola;

3) i concorsi saranno indetti su base nazionale dal Ministero della pubblica istruzione;

4) il personale dirigente dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo ed una pregressa esperienza di vicedirezione dell'unità scolastica;

d) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti;

e) la disciplina dei trasferimenti a domanda;

f) la disciplina delle responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

g) la disciplina del trattamento economico.

ART. 5.

1. I decreti delegati prevederanno le modifiche delle attribuzioni e del funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito dell'unità scolastica in correlazione al nuovo modello giuridico-organizzativo della scuola, secondo i criteri di seguito indicati:

a) il collegio dei docenti, quale organo preposto al funzionamento didattico dell'unità scolastica, determinerà l'indirizzo generale dell'azione didattico-educativa, deliberando il programma degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, l'orientamento scolastico e professionale, l'educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa finalizzata ai servizi extracurricolari gestiti direttamente dall'unità scolastica. Esso avrà altresì facoltà di adottare opportuni adeguamenti dei programmi scolastici nazionali alle peculiari esigenze della realtà socio-economica del territorio e potrà formulare, nell'ambito della programmazione didattico-educativa, proposte al consiglio di istituto per la stipula di convenzioni con enti;

b) il consiglio d'istituto provvederà alla determinazione dei contributi a carico degli studenti e degli utenti dei servizi organizzati dall'unità scolastica. Esso, sulla base delle proposte del collegio dei

docenti, previa istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibererà la stipula di convenzioni:

1) con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

2) con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

3) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole.

CAPO III.

RIORDINAMENTO DEI DISTRETTI SCOLASTICI

ART. 6.

1. I distretti scolastici si configureranno come la struttura verticale di indirizzo programmatico e di raccordo dei servizi educativi e formativi forniti dalle singole unità scolastiche nel territorio. Essi saranno sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

2. Le norme delegate prevederanno il conferimento della personalità giuridica e l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile alle strutture distrettuali.

3. Saranno previste le diverse forme di finanziamento dei distretti, tenendo conto che il contributo statale dovrà corrispondere al 10 per cento di tutte le imposte che a qualsiasi titolo vengono pagate sugli immobili compresi nell'ambito dei distretti stessi.

4. I distretti scolastici potranno adottare un proprio regolamento per l'ammi-

nistrazione, la finanza e la contabilità che disciplini i criteri della gestione, al fine di garantire la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa.

5. Il Ministero della pubblica istruzione approverà il conto consuntivo della struttura distrettuale ed eserciterà sul regolamento di cui al comma 4 sia il controllo di legittimità ai fini dell'esecutività dello stesso, sia il controllo di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.

ART. 7.

1. Ciascun distretto sarà retto da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione sarà determinato sulla base della popolazione scolastica del comprensorio distrettuale.

3. Ai dirigenti scolastici, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle unità scolastiche del distretto dovrà essere riservato un numero complessivo di rappresentanti pari ai tre quinti del numero totale dei membri del consiglio di amministrazione. Ai componenti non appartenenti al personale della scuola sarà riservata una rappresentanza pari ai due quinti del numero totale dei membri del consiglio di amministrazione.

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 3 dovrà essere comunque garantita la presenza dei genitori, degli studenti, dei rappresentanti del mondo della produzione e degli enti locali esistenti nell'ambito territoriale del distretto.

5. Le norme delegate stabiliranno i criteri per la determinazione del numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione e per la ripartizione dei posti fra i membri appartenenti al personale delle unità scolastiche nonché fra i membri non appartenenti al personale della scuola.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione sarà designato dal Ministro della pubblica istruzione fra i dirigenti delle unità scolastiche iscritti all'albo dei dirigenti scolastici istituito presso lo stesso Ministero della pubblica istruzione.

7. Il consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa sarà composta dal presidente, che la presiede, e da altri quattro membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

8. Il consiglio di amministrazione durerà in carica per un quinquennio.

9. Il presidente del consiglio di amministrazione avrà la legale rappresentanza del distretto, curerà i rapporti con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto per i problemi di interesse comune, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e con le unità scolastiche operanti nel territorio distrettuale.

ART. 8.

1. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 saranno disciplinate dai decreti delegati, secondo i principi di seguito indicati:

a) il consiglio di amministrazione avrà potere deliberante in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, al piano annuale delle attività del distretto e alle relative spese, tenendo conto del programma di cui alla lettera d);

b) delibererà gli stanziamenti da corrispondere alle singole unità scolastiche sulla base dei progetti avanzati dalle stesse, esercitando successivamente il controllo della rispondenza della spesa alle attività programmate; autorizzerà la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotterà il proprio ordinamento interno, l'eventuale regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed ogni altra delibera occorrente per il funzionamento del distretto;

c) il consiglio di amministrazione potrà anche deliberare la stipula di convenzioni e contratti con la regione, con gli enti locali, con gli IRRSAE, con le università, con i centri di formazione professionale, con enti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di interventi per le attività di comune interesse delle unità scolastiche nel territorio. Con le convenzioni saranno regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di più progetti di attività, mentre con i contratti saranno regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale. In particolare il consiglio di amministrazione potrà deliberare la stipula di convenzioni con soggetti ed enti che allestiscono centri di orientamento in ambito distrettuale, curando di definire i criteri per il necessario coordinamento con i servizi di orientamento gestiti dalle singole unità scolastiche, nonché con l'orientamento professionale di competenza della regione;

d) annualmente il consiglio di amministrazione, tenuto conto degli indirizzi programmatici generali di politica scolastica emersi dall'assemblea generale di cui all'articolo 9, nonché delle proposte delle singole unità scolastiche comprese nel territorio del distretto, elaborerà, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione, un programma per l'anno scolastico successivo concernente le materie di competenza distrettuale, opportunamente ridefinite dalla normativa delegata in correlazione ai principi riformistici di cui alla presente legge. In relazione al predetto programma il consiglio di amministrazione potrà avanzare concrete, specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative;

e) i decreti delegati prevederanno l'invio del programma di cui alla lettera d), ai competenti organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati ai fini delle decisioni di rispettiva competenza, da assumersi entro 120 giorni. In caso di mancato accoglimento, in tutto o

in parte, di tale programma, da parte degli organi ed enti competenti a renderlo esecutivo, questi dovranno fornire al consiglio di amministrazione le motivate ragioni del mancato accoglimento e allegarle all'atto della delibera. Le norme delegate disciplineranno analogicamente le materie relative alle proposte effettuate dal consiglio di amministrazione agli organi competenti;

f) il consiglio di amministrazione del distretto avrà competenza in merito a tutti gli atti relativi allo stato giuridico del personale ad essi assegnato, nonché per i movimenti del personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, nell'ambito territoriale del distretto;

g) in deroga alle normali procedure, il 15 per cento dei posti vacanti nel distretto relativi al personale di cui alla lettera *f)*, potrà essere coperto per trasferimento da altri distretti o da altre province oppure con nomina di personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, in base ai titoli scientifici e didattici presentati al distretto stesso;

h) il consiglio di amministrazione coordinerà le iniziative ed i progetti avanzati dalle singole unità scolastiche e svolgerà funzioni organizzative a sostegno di attività comuni a più scuole del medesimo territorio, anche se di diverso ordine e grado.

ART. 9.

1. Sarà prevista l'istituzione dell'assemblea generale del distretto che si configurerà come l'organo che realizza la partecipazione democratica di tutte le componenti delle unità scolastiche, delle comunità locali e delle forze sociali alla determinazione degli interventi programmatici generali di politica scolastica nel territorio.

2. I decreti delegati stabiliranno il numero complessivo dei componenti dell'assemblea generale, proporzionale a quello della popolazione scolastica del comprensorio distrettuale, e la ripartizione delle rappresentanze, riservando i tre quinti del numero totale al personale della scuola.

3. Ai componenti non appartenenti al personale della scuola sarà riservata una rappresentanza pari ai due quinti del numero totale dei membri dell'assemblea generale.

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 3 dovrà essere garantita la presenza dei genitori, degli studenti, dei rappresentanti dell'amministrazione della pubblica istruzione, dei rappresentanti del mondo della produzione e degli enti locali.

5. Le norme delegate prevederanno l'istituzione di commissioni settoriali, che si configureranno come le articolazioni strutturali operative del consiglio di amministrazione, finalizzate alla realizzazione concreta delle attività programmate dal consiglio stesso.

6. Ciascuna delle commissioni settoriali sarà coordinata da un membro del consiglio di amministrazione, designato dal presidente; i componenti verranno eletti dall'assemblea generale nel suo seno.

7. Sarà istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'albo dei dirigenti scolastici, ai fini della designazione dei presidenti dei consigli di amministrazione dei distretti scolastici da parte del Ministro della pubblica istruzione.

8. La normativa delegata stabilirà i criteri di determinazione dei requisiti culturali e professionali per l'iscrizione dei dirigenti scolastici all'albo di cui al comma 7.

ART. 10.

1. Ogni distretto scolastico avrà una propria dotazione organica di personale ausiliare tecnico amministrativo (ATA) dei ruoli del personale della scuola.

2. Il numero complessivo dei posti, il contingente relativo alle diverse qualifiche, comprensivo in ogni caso di un coordinatore amministrativo per ogni distretto, e la distribuzione dei posti presso i distretti saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Alla copertura dei relativi posti si provvederà mediante le procedure di trasferimento di personale ATA appartenente ai ruoli della scuola, nonché mediante le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

ART. 11.

1. Sarà previsto il collegio dei dirigenti delle unità scolastiche comprese nella circoscrizione distrettuale con il compito di prospettare al presidente del distretto le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema scolastico nel contesto territoriale. A tal fine il collegio:

a) contribuirà alla definizione del programma elaborato dal consiglio scolastico distrettuale;

b) elaborerà proposte sui problemi di interesse comune delle unità scolastiche ubicate nel comprensorio distrettuale;

c) esprimerà parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente del distretto.

2. A fine di realizzare un rapporto di collaborazione ed il coordinamento fra i distretti scolastici compresi nella regione, il dirigente regionale scolastico indirà almeno due volte all'anno, in coincidenza con l'inizio e il termine dell'anno scolastico, la conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei distretti.

3. La conferenza di cui al comma 2 provvederà ad esaminare, nelle linee generali, gli obiettivi fondamentali, il programma di massima, la scala delle prio-

rità tenuti presenti dai singoli consigli scolastici distrettuali nell'elaborazione dei rispettivi programmi.

4. La conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei distretti provvederà altresì ad analizzare i dati relativi all'attuazione dei medesimi programmi distrettuali.

CAPO IV.

RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 12.

1. Contestualmente alla riforma autonistica delle singole unità scolastiche e alla ridefinizione funzionale dei distretti, sarà prevista la ristrutturazione dell'apparato amministrativo scolastico nel quadro della riqualificazione e della rifinalizzazione delle funzioni ad esso attribuite.

2. Le norme delegate prevederanno una revisione strutturale dell'articolazione organizzativa delle direzioni generali e degli uffici a livello centrale e periferico, per l'espletamento delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del servizio scolastico, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

ART. 13.

1. Al fine di assicurare efficienza e funzionalità alle articolazioni strutturali dell'apparato amministrativo centrale, saranno rideterminati e ridefiniti le direzioni generali, gli ispettorati e i servizi attualmente operanti a livello centrale, tenendo conto delle attività demandate a tali organismi in correlazione ai poteri di indirizzo, di programmazione, di vigilanza, di controllo e di valutazione dei risultati gestionali del sistema scolastico.

Nell'ambito delle strutture centrali dovranno essere previste dalle norme delegate una direzione generale per l'istruzione artistica ed una direzione generale per le tematiche inerenti ai problemi giovanili connessi alle attività sportive e del tempo libero.

2. A livello centrale saranno inoltre istituiti:

a) il dipartimento per la programmazione formativa della professionalità per il mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario. Esso svolgerà funzioni di osservatorio delle professioni in via di sviluppo sul mercato del lavoro nazionale, comunitario ed extracomunitario, nonché compiti di studio e di ricerca per l'adeguamento dei percorsi formativi alle nuove esigenze indotte dall'evoluzione sociale ed economica e dalla cultura scientifica e tecnologica, per realizzare il necessario raccordo con il mondo del lavoro;

b) il dipartimento per la programmazione educativa e per la formazione dei docenti. Esso svolgerà compiti di studio e di ricerca per il rinnovamento culturale e metodologico degli itinerari educativi e formativi dei giovani dalla fascia della scuola di base, comprensiva della scuola materna, alla fascia della scuola secondaria superiore.

3. Al dipartimento di cui alla lettera b) del comma 2 sarà inoltre demandata la materia della formazione degli insegnanti, che dovrà essere realizzata a livello regionale mediante la frequenza di un corso di formazione teorico-pratica di un anno per tutte le aree di insegnamento.

4. Al fine di attuare il necessario raccordo fra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado ai fini di cui alla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabiliranno d'intesa apposite forme di utilizzazione del personale docente della scuola presso l'università e del personale docente dell'università

presso il dipartimento per la programmazione educativa e per la formazione dei docenti.

5. Alle direzioni generali e agli altri servizi centrali previsti dalle norme delegate nonché ai dipartimenti di cui ai commi precedenti saranno preposti dirigenti generali di livello « A ».

ART. 14.

1. Saranno istituite in ogni capoluogo di regione le direzioni regionali scolastiche, alle quali saranno attribuite le competenze dei provveditorati agli studi, opportunamente ridefinite dalla normativa delegata.

2. Alle direzioni regionali scolastiche saranno demandate inoltre tutte le attribuzioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola nell'ambito regionale.

3. Le attuali sovrintendenze scolastiche regionali ed interregionali nonché gli attuali provveditorati agli studi sedi dei capoluoghi di regione saranno soppressi.

4. Alle direzioni regionali scolastiche dei capoluoghi sovrappopolati di cui al comma 5 saranno preposti dirigenti generali di livello « B », mentre a tutte le altre direzioni regionali scolastiche saranno preposti dirigenti generali di livello « C ».

5. Le norme delegate indicheranno i criteri per la determinazione dei capoluoghi di regione considerati sovrappopolati.

6. Al fine di realizzare a livello provinciale le funzioni di indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione dei risultati gestionali del sistema scolastico nel territorio, saranno riordinati i provveditorati agli studi.

7. I decreti delegati ridefiniranno le attribuzioni degli uffici scolastici provinciali, secondo i principi di seguito indicati:

a) competenza in materia di controllo successivo di legittimità sulla gestione finanziaria, patrimoniale e conta-

bile delle singole unità scolastiche, da esercitarsi anche mediante controlli a campione;

b) vigilanza sul funzionamento delle unità scolastiche;

c) analisi e valutazione delle relazioni annuali dei consigli di amministrazione distrettuali;

d) trasferimenti, utilizzazioni e mobilità del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in ambito interdistrettuale;

e) approvazione delle dotazioni organiche ed eventuali variazioni delle stesse relative alle singole unità scolastiche.

8. In relazione a quanto stabilito alla lettera a) del comma 7, dovrà essere prevista l'abrogazione delle attuali disposizioni riguardanti i revisori dei conti.

9. I provveditorati agli studi eserciteranno le proprie attribuzioni sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

10. In relazione all'espletamento delle competenze stabilite dalle norme delegate nel quadro dei principi di cui ai commi precedenti, continueranno a funzionare le commissioni e gli altri organi collegiali già esistenti presso gli uffici scolastici provinciali.

11. Ai provveditorati agli studi saranno preposti dirigenti superiori.

ART. 15.

1. Nel quadro della riqualificazione e della rifinalizzazione del rapporto scuola-amministrazione, reso necessario dalle profonde innovazioni dei modelli giuridico-istituzionali di cui alla presente legge, le norme delegate dovranno omogeneizzare la disciplina relativa al personale appartenente alla scuola con quella relativa al personale assegnato all'organizzazione amministrativa.

2. Al fine di inquadrare in una visione globale diritti e doveri di tutto il personale assegnato al funzionamento del si-

stema scolastico e di realizzare concretamente il riconoscimento giuridico ed economico conseguente alla specificità ed incomparabilità delle funzioni di tutti gli operatori preposti all'erogazione del servizio istruzione, sarà prevista l'istituzione di un comparto di contrattazione collettiva, formato dal personale della scuola e dal personale dell'amministrazione scolastica.

3. La normativa delegata provvederà alla ridefinizione dei profili professionali delle qualifiche funzionali delle categorie di personale, nonché al riordinamento delle qualifiche dirigenziali relative al settore scolastico, sulla base di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 16.

1. In relazione alla specificità dell'azione amministrativa diretta alla gestione della scuola e alla conseguente istituzione del comparto unico di cui all'articolo 15, sarà riordinata la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sulla base dei principi indicati nel presente articolo.

2. La componente dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione sarà costituita per la metà dai rappresentanti del personale appartenente all'area amministrativa e per l'altra metà dai rappresentanti del personale appartenente all'area educativa.

3. Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione sarà pari al doppio di quello dei membri di diritto previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.